

circolare di aggiornamento fiscale e societario

riservato alle aziende clienti

Circolare n. 8/2021 del 29/12/2021

Esterometro 2022

A decorrere dal 01/07/2022 varierà la modalità di comunicazione delle operazioni transfrontaliere. L'originaria decorrenza del 01/01/2022 è stata prorogata dal maxi-emendamento al DL 146/2021.

A decorrere da tale data sarà, infatti, obbligatoria la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni con l'estero utilizzando esclusivamente il formato XML delle fatture elettroniche, eliminando così l'obbligo di invio dell'esterometro trimestrale.

In particolare, queste le nuove modalità di trasmissione.

Fatturazione attiva

Per le fatture attive relative ad operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti in Italia, dovrà essere obbligatoriamente emessa una fattura elettronica di tipo TD01, valorizzando il campo "codice destinatario" con "XXXXXXX".

La trasmissione elettronica allo SDI dovrà avvenire entro i consueti termini previsti per la fatturazione elettronica, ovvero entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o della prestazione (o entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita).

Fatturazione passiva

Per le fatture passive ricevute dai fornitori esteri, dovrà essere generato un documento elettronico con tipologia TD17, TD18 e TD19, da trasmettere allo SDI.

- La tipologia TD17 è utilizzata per gli acquisti di servizi da soggetti UE ed extra-UE, per i quali il cliente italiano è debitore d'imposta (art. 17, co. 2, DPR 633/72) ed è, quindi, tenuto ad applicare l'IVA con procedura di integrazione o di autofatturazione, rispettivamente nel caso di fornitore UE o extra-UE.
- La tipologia TD18 è utilizzata per gli acquisti intracomunitari di beni per i quali il cliente italiano è tenuto ad applicare l'IVA con procedura di integrazione (art. 46, DL 331/93).
- La tipologia TD19 è utilizzata per gli acquisti da soggetti esteri di beni già presenti in Italia, per i quali il cliente italiano è debitore d'imposta (art. 17, co. 2, DPR 633/72) ed è, quindi, tenuto ad applicare l'IVA con procedura di integrazione o di autofatturazione, rispettivamente nel caso di fornitore UE o extra-UE.

Il codice TD19 deve essere utilizzato anche:

Dott. Stefano Corti
stefanocorti@cortiassociati.it

Dott. Sandro Di Vincenzo
s.divincenzo@cortiassociati.it

Dott. Simone Sabia
simonesabia@cortiassociati.it

Dott.ssa Martina Coltelli
martinacolteili@cortiassociati.it

Dott. Marco Rovai
marcorovai@cortiassociati.it

Professional Partnership:

Avv.to Roberta Rafanelli
avv.robetarafanelli@gmail.com

Avv.to Daniele Santucci
danielesantucci@alice.it

Finreale S.a.s.
di Giuseppe Patriarchi & C.
consulenza bancaria e finanziaria
info@finreale.it

Auditcentro S.r.l.
società di revisione
info@auditcentro.it

Viale Giovanni Milton n. 27
50129 Firenze
tel. 572121 - 055/576732
fax 055/572474
C.F. - P.I. 04936680489
segreteria@cortiassociati.it

www.cortiassociati.it

- in caso di integrazione/autofattura per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (art. 50-bis, co. 4, lett. c), oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni che si trovano all'interno di un deposito IVA utilizzando la natura N3.6;
- per comunicare i dati relativi all'acquisto, da un soggetto non residente, di beni situati all'estero (non rilevante ai fini IVA in Italia);
- in caso di autofattura per l'acquisto di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Marino (fino all'entrata in vigore dell'obbligatorietà della fatturazione elettronica per le cessioni di beni da e verso la Repubblica di San Marino).

La trasmissione elettronica è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento della fattura comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.

La comunicazione dei dati delle operazioni passive non deve essere effettuata se è stata emessa una bolletta doganale o ricevuta una fattura elettronica transitata per SDI.

Sanzioni

La sanzione è fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura omessa, errata o non tempestivamente trasmessa, entro il limite massimo di 400 euro mensili.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla relativa scadenza o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Cordiali saluti
(Corti & Associati)